

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

ACQUA POTABILE

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Art. 1

L'acqua potabile é concessa dal Comune ai proprietari delle case situate lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ed agli inquilini autorizzati dal proprietario, ai patti ed alle norme che seguono, limitatamente alla quantità di cui dispone il Comune.

Viene concessa anche a quelle case che non fronteggiano la tubazione, sempreché i richiedenti si obblighino di provvedere a proprie spese alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la rete di distribuzione comunale.

Art. 2

I richiedenti dovranno compilare l'apposito modulo fornito dal Comune in duplice copia che, completato dai regolari bolli, rappresenterà il contratto d'utenza. Per ogni concessione d'acqua, l'utente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà versare i relativi contributi fissi, i diritti di segreteria, le spese di concessione e quant'altro fosse in atto all'epoca della richiesta. Il quantitativo d'acqua richiesto in abbonamento potrà essere variato solo alla fine di ogni anno.

Art. 3

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente conosce ed accetta il presente regolamento.

Art. 4

Le concessioni avranno la durata di un anno a partire dal primo gennaio; se dovessero iniziare durante l'anno, avranno la durata corrispondente alle frazioni dell'anno in corso ed a tutto l'anno successivo. In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno salvo disdetta (da comprovarsi con ricevuta rilasciata dall'Ufficio Acquedotto, o con lettera raccomandata) prima del 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 5

Il trasferimento dell'intestazione dell'utenza da un nominativo ad un altro non pregiudicherà la fornitura d'acqua, fino a quando l'intestatario uscente non richiederà espressamente la rimozione della derivazione o del contatore. Solo allora l'Ufficio Acquedotto potrà intervenire, tagliando la presa o levando il contatore, a meno che il nuovo utente non richieda il subentro con la compilazione del relativo modulo ed il pagamento di quanto occorre per la domanda di concessione come da art. 2.

Art. 6

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 7

La distribuzione dell'acqua sarà a carattere continuativo. Gli utenti non potranno pretendere alcun indennizzo per le interruzioni del servizio causato da guasti o rotture ai macchinari, alle opere di pompaggio, dalle riparazioni o manutenzioni alle condotte ed apparecchiature stradali, dal gelo, da frane, da siccità, da scioperi o cause qualsiasi di forza maggiore. Le utenze che necessitino di acqua scevra da impurità (sabbia o calcare), dovranno dotarsi di apposite apparecchiature da installarsi a vallo del misuratore.

Art. 8

La misura verrà effettuata mediante un contatore scelto e fornito dal Comune; non sono ammesse derivazioni senza contatore, pertanto anche gli impianti antincendio e le piscine dovranno essere collegati a regolari contatori e divisi da qualsiasi altro tipo di utilizzazione, così da avere misure separate per tipo di fornitura. Tutti i contatori dovranno essere piombati e sigillati.

Art. 9

Tutte le opere di diramazione, la scelta e posa dei tubi e degli apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, saranno eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente.

I contatori saranno concessi a nolo e l'utente dovrà pagarne il canone annuo stabilito in tariffa, mediante versamento di tre rate quadrimestrali posticipate, con la bolletta dei consumi dell'acqua. L'importo presunto delle spese di diramazione, comprendente gli eventuali contributi e tutti gli oneri stabiliti dalle tariffe in vigore, dovrà essere versato dall'utente, all'atto della richiesta di concessione, all'Ufficio Acquedotto, salvo conguaglio a fine lavori. Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, é da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso.

Art. 10

Una volta eseguita una presa, qualsiasi spesa per modifiche alla stessa, chieste ed ottenute dall'utente, sarà di esclusivo carico dello stesso.

Nell'eventualità venga richiesta l'installazione di contatore di diametro superiore a quello già in servizio presso l'utenza, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare la fattibilità della domanda. In caso di parere favorevole verrà addebitato l'intero costo dello stesso, oltre alle altre spese derivanti dall'esecuzione del lavoro di sostituzione.

Art. 11

Le derivazioni dovranno essere eseguite solo dall'idraulico autorizzato del Comune, con tubi che meglio rispondono alle esigenze dei lavori. Gli innesti sulla condotta stradale dovranno essere effettuati con tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad assicurare il più possibile la continuità nella distribuzione di acqua potabile, riducendo al minimo indispensabile il tempo di interruzione del servizio. Le tubazioni ed il contatore dovranno essere posti al riparo dal gelo e dagli urti. Sarà cura degli utenti impedire che il gelo invernale faccia scoppiare il misuratore, anche perché, oltre al pagamento delle spese per il cambio dell'apparecchio, si incorrerà in sanzioni qualora venga accertata negligenza o incuria dell'utente.

Art. 12

Il contatore sarà installato nella posizione ritenuta più adatta dal tecnico dell'Acquedotto Comunale, sentito il parere e le esigenze dell'utente, ma che comunque sarà sempre ai confini della proprietà ovvero ai confini con la strada su cui è installata la condotta dalla quale verrà derivata la presa. Il contatore sarà installato in un pozzetto in muratura, dimensionato in base al diametro del contatore, con coperchio in lamiera striata. Qualora tale installazione non fosse possibile, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di installare i contatori sia nei muri d'andito degli edifici, in nicchie di dimensioni adeguate al diametro del misuratore, sia all'interno dei fabbricati o nei luoghi più opportuni, sempre in relazione alla struttura esistente della rete di distribuzione.

Sia i pozzetti che le nicchie saranno a carico dell'utente.

Le derivazioni non devono attraversare proprietà private diverse da quelle del richiedente.

Art. 13

Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il contatore in qualsiasi momento.

Le spese di cambio e riparazione saranno a carico del Comune stesso, a meno che si tratti di rotture o guasti dovuti a colpa dell'utente.

Art. 14

Di ogni guasto che si verificasse nella condotta della rete di distribuzione dell'acquedotto, dalla tubazione stradale al contatore, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune che provvederà alla riparazione, senza nulla addebitare all'utente, in quanto la manutenzione ordinaria resta a carico del Comune stesso. Gli scavi ed i ripristini interessanti proprietà private, saranno viceversa a carico degli utenti.

Nel caso di manutenzione straordinaria, come rotture causate dagli utenti in seguito a scavi oppure ad opere di manomissioni di qualsiasi natura e genere, spostamenti di prese e contatori, i lavori saranno eseguiti dal Comune con l'addebito agli utenti, qualora le rotture siano causate da incurie per mancato avviso al Servizio Acquedotto degli scavi da realizzare

..... alla fatturazione dei lavori si dovrà addebitare all'utente una penale rapportata al 50% dell'entità dell'intervento.

Art. 15

L'acqua si concede per uso domestico ordinario, o diversamente secondo quanto richiesto nella domanda di abbonamento. In caso di deficienza d'acqua, qualunque ne sia la causa, il Comune si riserva il diritto di adottare tutti gli accorgimenti che riterrà opportuno, a seconda della circostanze, per un determinato periodo e nei confronti di qualsiasi utente. Potrà fissare il quantitativo massimo di consumo, l'applicazione di raccordi limitativi alle tubazioni di afflusso, oppure la sospensione dell'erogazione.

Art. 16

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore di terzi nonché di alterare in qualsiasi modo o di manomettere i contatori, i raccordi limitativi o il rubinetto d'arresto a monte dell'apparecchio di misura. I trasgressori saranno puniti con ammenda fino a frsv. 1.000,- o con l'applicazione dei sigilli di chiusura alla presa per le infrazioni più gravi.

Art. 17

Le letture dei contatori saranno effettuate dal personale incaricato, ogni quattro mesi. Se il letturista constatasse l'impossibilità di effettuare la lettura, per motivi dipendenti dall'utente (impossibilità di apertura del chiusino, allagamento della cameretta, assenza dell'utente, ecc.) lascerà un avviso che l'utente dovrà restituire al Comune con l'indicazione della lettura.

In caso di mancato recapito all'Ufficio Acquedotto di tale avviso, entro il termine fissato, verrà addebitato l'impegno quadrimestrale, con riserva di conguaglio della differenza al momento di esecuzione della lettura.

Nel caso di erronea indicazione di un contatore, accertata dall'Ufficio Acquedotto, per guasti di qualsiasi genere, all'utente verrà addebitato il consumo del corrispondente quadrimestre dell'anno precedente. Per le utenze nel primo anno di esercizio verrà fatturato il consumo del quadrimestre precedente. Il Comune ha il diritto di far controllare dal

proprio personale, sia gli apparecchi di misura, sia gli impianti di distribuzione interna, in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Il contatore dovrà essere sempre accessibile e il pozzetto oppure la nicchia dove si trova l'alloggiamento del misuratore stesso dovrà essere sgombra da qualsiasi materiale che ne possa ostacolare la ispezione, il cambio, la riparazione, o la stessa lettura periodica dei consumi.

Nel caso di rifiuto da parte del concessionario, proprietario o affittuario, a rimuovere gli ostacoli di cui sopra oppure non permettere l'accesso per eventuali controlli, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua rimanendo ugualmente il concessionario obbligato al pagamento del canone.

Art. 18

Se un abbonato non riterrà valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro regolare richiesta dell'utente stesso, cambierà l'apparecchio. Qualora però la verifica risultasse favorevole al Comune (con una tolleranza in più o in meno del 10%) tutte le spese per il cambio e il controllo del contatore resteranno a carico dell'utente.

Art. 19

Non sono consentiti collegamenti diretti di impianti di sollevamento privati con impianti del Comune. Al riguardo, l'utente che intendesse installare per proprio servizio interno apparecchi di ripompaggio, non potrà collegarsi direttamente sulla tubazione ma dovrà munire l'impianto di apposita apparecchiatura atta ad evitare aspirazione diretta dalla tubazione di carico.

Prima e dopo il punto di installazione del contatore, dovranno essere installate apposite saracinesche e valvola di ritegno, che dovranno essere lasciate a libera disposizione degli incaricati del Comune per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore. Per nessun motivo l'utente potrà manomettere il rubinetto a monte del contatore, sotto pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16.

Art. 20

Il pagamento dei preventivi per i nuovi allacciamenti, dei diritti fissi, delle nuove domande di utenza ecc., dei canoni quadrimestrali, verranno effettuati presso il Tesoriere Comunale o presso la persona che verrà delegata dall'Amministrazione comunale. I bolli, i tributi sono a carico degli utenti.

Qualora non si effettuasse il pagamento entro il termine fissato di 10 giorni, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alla rata scaduta, anche una penale del 20% su di essa più frsv. 8 a bolletta per spese di esazione diretta a domicilio, salvo l'eventuale procedimento legale ed il diritto del Comune di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza che ciò pregiudichi i pagamenti dovuti dall'utente sino alla fine del contratto.

Art. 21

Salvo i casi di falsità, frode o furto, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento l'utente sarà assoggettato ad una ammenda convenzionale di frsv. 100 o di frsv. 300 in caso di recidiva ed il Comune avrà diritto di sospendere il servizio fino a quando ogni cosa sarà riportata alle condizioni normali e sarà pagata l'ammenda decretata, e fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto.

Art. 22

L'utente ha facoltà di servirsi dell'acqua per l'uso specificato nella scrittura di convenzione. Non potrà subaffittarla né erogarla a favore di terzi.

Art. 23

Oltre che per uso potabile, il Comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, antincendio, cantieri edili, innaffiamento giardini, piscine ecc. sempre con contatore e rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo, la concessione in caso di siccità o altra causa di forza maggiore.

Art. 24

L'Amministrazione comunale si riserva in qualunque tempo il diritto di modificare gli articoli del presente regolamento, le tariffe di vendita dell'acqua, i diritti fissi ecc. sempre e solo dopo la approvazione delle competenti autorità.

Tali eventuali variazioni si intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono già concessionari di utenza di acqua potabile.

Art. 25

Qualsiasi reclamo da parte degli utenti, per essere preso in considerazione, dovrà essere indirizzato per iscritto al Sindaco o alla Amministrazione comunale.

Art. 26

Tutti gli utenti dell'acquedotto comunale dovranno attenersi al presente regolamento che entrerà in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità Tutoria.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme della legge comunale e provinciale vigente, relative alla gestione dei pubblici servizi.

NORME TRANSITORIE

1) Per quanto concerne i lavori di installazione dei misuratori alle utenze attualmente sprovviste, si procederà alla posa degli stessi all'inizio delle derivazioni, ai confini con le proprietà, ma sempre sulla base dell'impostazione attuale della rete di distribuzione, indipendentemente dal fatto che la presa serva un'unica o una pluralità di nuclei familiari. Il

Comune si riserva la facoltà di accedere alle proprietà private per l'installazione dei pozzetti o delle nicchie, secondo le modalità previste dall'art. 12, restando a carico dell'Amministrazione comunale le spese inerenti i lavori ed i successivi ripristini.

- 2) Qualora l'utente chieda di installare contatori singoli, verificata la fattibilità della richiesta, l'Amministrazione comunale provvederà alla divisione degli impianti, all'eventuale rifacimento delle prese, all'installazione dei misuratori. Tutte le spese conseguenti tali lavori, saranno a carico dell'utente, come previsto dall'art. 10.
- 3) Il calibro del contatore verrà dimensionato sulla base della tubazione alimentante l'utenza ed in relazione al numero di nuclei famigliari serviti.
- 4) Qualora l'utente richieda un misuratore di calibro maggiore, l'Amministrazione comunale verificherà la fattibilità della richiesta e, sulla base delle esigenze dell'utente provvederà all'installazione del contatore o al rifacimento della derivazione. Le spese conseguenti a tali lavori saranno a carico dell'utente, come previsto dall'art. 10.

deliberato dal C.C. con atto n. 282 del 20.12.1986
approvato dal Co.Re.Co. il 26.1.1987, atto n. 2679
ripubblicato per 15 gg. dal 29.1 al 12.2.1987.